

BGer 9C_694/2018 vom 11. Februar 2019

Bundesgericht, 2019-02-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_694_2018

FR: TF 9C_694/2018 du 11 février 2019

IT: TF 9C_694/2018 del 11 febbraio 2019

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (sulle esigenze di motivazione cfr. DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 seg. con riferimenti), il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 con riferimenti, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2.1

Oggetto del contendere è il diritto di A. _____ a prestazioni da parte dell'ex "Assicurazione E. _____" del Fondo Complementare di Previdenza B. _____ SA (ora Fondo Complementare di Previdenza C. _____ SA; di seguito: Fondo) anche a far tempo dal 1° aprile 2017, ovvero ugualmente dopo il compimento del 63° anno di età.

E. 2.2

Con il proprio gravame il ricorrente censura altresì diverse violazioni, quali il preteso mancato versamento di contributi previdenziali sulla gratifica, la riparazione di presunti danni economici e pregiudizi subiti a suo dire dall'errata applicazione del regolamento di previdenza, segnatamente quello del 2003 in luogo di quello del 2009. Tali questioni esulano dall'oggetto in esame in questa sede e sono d'acchito inammissibili, come del resto lo erano già davanti l'istanza cantonale, dove erano già state sollevate e giudicate inidonee ad essere vagliate in quella sede.

E. 3.1

Limitandosi a quanto qui litigioso, il Tribunale cantonale ha ritenuto corretto che l'allora Fondo Complementare di B. _____ SA abbia interrotto, dall'aprile 2017, il versamento della rendita d'invalidità mensile di fr. 1'000.- dell'ex "Assicurazione E. _____", senza l'obbligo di versare una rendita di vecchiaia, avendo il ricorrente già prelevato il capitale di vecchiaia.

E. 3.2

Il ricorrente contesta per contro la soppressione a far tempo dal 1° aprile 2017 della rendita ex "Assicurazione E. _____" erogata dal Fondo, in sostanza perché la ritiene vitalizia.

E. 4.1

Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge il riconoscimento al ricorrente del diritto a prestazioni d'invalidità dell'assicurazione invalidità dal 1° dicembre 2007 e della previdenza professionale nella misura del 100% a far tempo dal 1° luglio 2009, tra cui figurava, oltre alle rendite in sistema con primato di prestazioni (sulla questione cfr. DTF 134 V 359 consid. 4.5 pag. 364) - ovvero quella dell'allora Fondazione di previdenza B. _____ SA e quella del Fondo dell'ex "Cassa D. _____" B. _____ SA - anche una rendita mensile di fr. 1'000.- dell'ex "Assicurazione E. _____", assicurazione in sistema a primato di contributi. Il Tribunale cantonale ha anche appurato che il Fondo ha corrisposto al ricorrente, nel settembre 2009, la prestazione in capitale di fr. 40'889.25. Il ricorrente non contesta tali accertamenti, e neppure la constatazione che con il raggiungimento del pensionamento ordinario di 63 anni nel marzo 2017, da aprile 2017 le sue rendite invalidità a primato prestazioni sono state convertite in rendite di vecchiaia.

E. 4.2

Il ricorrente censura però anche in questa sede la conclusione a cui è giunto il Tribunale cantonale secondo cui, in virtù del regolamento del 2009, l'importo di fr. 1'000.- della rendita a primato contributi viene a cadere, perché il capitale previdenziale gli era già stato tutto accreditato. Il Tribunale cantonale ha compiutamente accertato l'applicazione del "Regolamento dell'Assicurazione E. _____ del 2003", considerato che fa stato il Regolamento valido al momento in cui è sorto il diritto alla rendita d'invalidità, in concreto dicembre 2007, il quale prevedeva il versamento della rendita d'invalidità fino al compimento dei 63 anni, in seguito avendo già ricevuto l'intero avere vecchiaia, il ricorrente non aveva più diritto a prestazione di vecchiaia. Per completezza, la Corte cantonale ha pure verificato che si giungerebbe al medesimo risultato in applicazione del Regolamento 2009, in quanto al suo art. 13.2 cpv. 1 viene menzionato il rinvio ai Regolamenti precedenti per i beneficiari di rendite il cui diritto è sorto prima dell'entrata in vigore del Regolamento. Il ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove pretende dapprima un'omissione da parte della Corte cantonale di accertamento della conformità del Regolamento 2003 alle nuove disposizioni legali LPP. Tale critica, oltre non essere conforme ai requisiti di motivazione di cui all' art. 42 cpv.2 LTF (cfr. consid. 1), si basa su fatti che non risultano in alcun modo dal giudizio impugnato.

E. 4.3

Nemmeno merita accoglimento l'apodittico ragionamento del ricorrente, allorquando si richiama alla natura vitalizia della prestazione oggetto della vertenza in considerazione della dicitura della lettera del 1° luglio 2009 ad opera del datore di lavoro in relazione alle prestazioni a lui spettanti, segnatamente il riferimento al 65° anno di età. Medesima sorte alla censura non suffragata da alcunché, secondo cui non meglio precisati amministratori della B. _____ lo avrebbero rassicurato che il versamento in capitale gli era dovuto in relazione a quanto previsto dall' art. 13 cpv. 2 del Regolamento 2009, ovvero in base a suo dire "alla clausola di salvaguardia degli assicurati più anziani".

E. 4.4

Né può essere ammessa l'ipotesi secondo cui il ricorrente non avrebbe espresso la sua accettazione al contenuto dello scritto del 1° luglio 2009. Benché la controparte e il Tribunale cantonale abbiano provato l'apposizione della sua firma, egli nega di averla effettivamente sottoscritta, o meglio rimprovera al Tribunale cantonale di non aver determinato quando e dove avrebbe firmato tale lettera. Tale contestazione resta però sprovvista di qualsivoglia valenza giuridica, in quanto dagli accertamenti effettuati dalla Corte cantonale, vi è la prova della sua firma, che nemmeno pretende possa essere un falso, come neppure sembra avere adito le autorità penali in tal senso. Le conclusioni della Corte cantonale, secondo cui il ricorrente aveva dato il proprio accordo con cognizione di causa, meritano pertanto piena conferma.

E. 4.5

Da ultimo non può nemmeno essere seguito il ricorrente allorquando pretende la continuazione del versamento dell'importo mensile di fr. 1'000.- almeno fino al compimento dei 65 anni, così come scritto nella lettera del 1° luglio 2009, in luogo dei 63 anni contenuti in tutti i regolamenti. Come constatato dal Tribunale cantonale egli era conscio del fatto che come per le altre prestazioni ricevute, la conversione in rendita di vecchiaia sarebbe avvenuta con il pensionamento ordinario a 63 anni.

E. 5

Visto quanto precede il ricorso in materia di diritto pubblico deve essere respinto e le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.